



Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE AMICIS - BOLANI"

Codice meccanografico RCIC809007- Codice Fiscale 92031130807

Via Aspromonte, 35 – 89127 - Reggio Calabria - Tel. 0965 23402 Fax 0965 339917

email: rcic809007@pec.istruzione.it - RCIC809007@ISTRUZIONE.IT - www.deamicisbolani.altervista.org

Prot. 8519/A01-A02

Reggio Calabria li 04/09/2019

A TUTTO IL PERSONALE
DOCENTI ED ATA
Loro Sedi
DSGA
ATTI

OGGETTO : Richiesta e corretta fruizione permessi Legge 104/92 anno scolastico 2019/2020.

In riferimento a quanto emarginato in oggetto ed in premessa vogliamo ricordare lo spirito della normativa in ordine alla corretta fruizione dei permessi retribuiti per l'assistenza a persona disabile in situazione di gravità (art 33 comma 3) e per se stessi (art 33 comma 6)

Ai sensi della circolare della Funzione Pubblica n. 13/2010:

Secondo la norma, in linea generale, la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado. Rispetto alla normativa previgente, la nuova disposizione da un lato ha menzionato espressamente il coniuge tra i lavoratori titolari della prerogativa, dall'altro ha posto la limitazione dei parenti ed affini entro il secondo grado. Data la regola generale, la legge ha però previsto un'eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti. In queste ipotesi, stimando eccessivamente onerosa o impossibile l'opera di assistenza a causa dell'età non più giovane o della patologia del familiare, la legge prevede la possibilità di estendere la legittimazione alla titolarità dei permessi anche ai parenti e agli affini entro il terzo grado.

Pertanto, la novità più rilevante rispetto al regime previgente è rappresentata dalla restrizione della categoria di familiari che possono fruire dei permessi, poiché con la nuova norma si passa dal terzo al secondo grado di parentela, salvo la ricorrenza delle situazioni eccezionali dell'assenza, dell'età anagrafica o delle patologie. Per comodità, si rammenta che il rapporto di parentela e quello di affinità sono definiti dal codice civile (art. 74 c.c.: "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite"; art. 78 c.c.: "L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge").

In base alla legge:

sono parenti di primo grado: genitori, figli naturali, adottati o affiliati;

sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli);

sono parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta.

sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero, patrigno e matrigna, con figliastri;

sono affini di secondo grado: cognati (non sono affini il coniuge del cognato ovvero i cognati e le cognate di mia moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle);

sono affini di terzo grado: moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote.

La legge non ha definito la nozione di "patologie invalidanti".

In mancanza di un'espressa scelta sul punto, il Ministero della salute, ci soccorre con un utile punto di riferimento per l'individuazione di queste patologie che è rappresentato dall'art. 2, comma 1, let. d), del decreto interministeriale – Ministero per la solidarietà sociale, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero per le pari opportunità 21 luglio 2000, n. 278 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L.8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che disciplina le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000. In presenza di queste situazioni, che naturalmente debbono essere tutte documentate, la legge consente di allargare la cerchia dei famigliari legittimati a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992, stimando a priori che i soggetti affetti dalle patologie in esame non siano in grado di prestare un'assistenza adeguata alla persona in situazione di handicap grave. Pertanto, nel caso in cui il coniuge o i genitori della persona in situazione di handicap grave siano affetti dalle patologie rientranti in questo elenco, l'assistenza potrà essere prestata anche da parenti o affini entro il terzo grado. Come detto, si può passare dal secondo al terzo grado di parentela anche nel caso di decesso o assenza del coniuge o del genitore della persona in situazione di handicap grave. Ai fini della disciplina in esame, si ritiene corretto ricondurre al concetto di assenza, oltre alle situazioni di assenza naturale e giuridica in senso stretto (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), le situazioni giuridiche ad esse assimilabili, che abbiano carattere stabile e certo, quali il divorzio, la separazione legale e l'abbandono, la certificata lontananza ed impossibilità risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità. Generalmente sono previsti tre giorni di permesso per ogni mese da riferirsi all'assistenza alla persona disabile. La fruizione parziale dei giorni di permesso non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo. Solo la persona disabile in situazione di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) potrebbe fruire dei permessi in ore. Ciò è previsto dalla stessa legge 104/92 che all'art. 33/6 dispone che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ovvero di due ore di permesso giornaliero retribuito o di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Tale possibilità non è invece prevista quando i permessi sono utilizzati per l'assistenza a familiari in stato di handicap grave, per cui è possibile utilizzare solo i 3 gg. di permesso mensile di cui all'art. 3 dell'art. 33. **Comunque ed in ogni caso i lavoratori sono tenuti, dovendo assicurare il buon andamento nella erogazione dei servizi da parte dell'Amministrazione di appartenenza, al deposito di una programmazione, di massima, nella fruizione di detti diritti sia giornalieri che mensili**

PERSONALE ATA

Il novo CCNL disciplina in modo più scrupoloso e preciso la fruizione dei diritti per assistenza a persona disabile in situazione di gravità

I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.

Lo stesso articolo prevede che il lavoratore inoltre:

- Predisporre **una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi**, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.
- **in caso di necessità ed urgenza**, può inviare la comunicazione nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Per una maggiore e dettagliata informazione si rimanda alla lettura integrale dei testi normativi e del CCNL in vigore.

Alla luce di quanto sopra riportato, si invitano, gli aventi titolo e diritto, a presentare particolareggiata richiesta presso l'ufficio di segreteria entro e non oltre sabato 21 settembre c. a. Dovranno riproporre ugualmente richiesta coloro che già hanno goduto, durante il trascorso anno scolastico, dei medesimi benefici onde verificare l'immutata situazione personale. La richiesta andrà presentata su apposito modello da ritirare presso gli uffici di segreteria. Lo stesso modello dovrà essere corredato dalla dovuta certificazione comprovante i requisiti di Legge.

Cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe Romeo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)